

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2401-B

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MANNINO)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**e col Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

(V. Stampato n. 2401)

*approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 ottobre 1990*

*(V. Stampato Camera n. 5175)*

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nella seduta del 13 febbraio 1991*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 febbraio 1991*

---

**Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla  
commercializzazione delle uova**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione del regolamento CEE n. 1619/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 e del regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969, relativi alla commercializzazione delle uova nell'interno della Comunità economica europea, i ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, come rideterminati dalla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 luglio 1987, vengono incrementati di 34 unità nella V qualifica - profilo professionale di operatore amministrativo e di 4 unità nella IV qualifica - profilo professionale di coadiutore.

2. Nella prima attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a bandire due concorsi, relativi all'incremento degli organici rispettivamente della V e della IV qualifica funzionale di cui al comma 1, riservandoli a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso dei prescritti requisiti di legge, fatta eccezione per quello relativo al limite di età, che ne facciano domanda e che alla data del 31 dicembre 1989 abbiano svolto, per almeno otto anni consecutivi, le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419.

3. I concorsi di cui al comma 2 consistono in un colloquio vertente sulle materie

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione del regolamento CEE n. 1619/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 e del regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969, relativi alla commercializzazione delle uova nell'interno della Comunità economica europea, i ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, come rideterminati dalla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 della *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, vengono incrementati di 34 unità nella quinta qualifica, profilo professionale di operatore amministrativo, e di 4 unità nella quarta qualifica, profilo professionale di coadiutore.

2. Nella prima attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a bandire due concorsi, relativi all'incremento degli organici rispettivamente della quinta e della quarta qualifica funzionale di cui al comma 1, riservati ai soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per le medesime qualifiche, assunti ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419, che alla data del 31 dicembre 1989 abbiano svolto, per almeno otto anni consecutivi, le funzioni di controllo di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 419 del 1971. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

3. I concorsi di cui al comma 2 consistono in un colloquio vertente sulla normativa

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

attinenti alle funzioni da svolgere, con riguardo ai rispettivi profili professionali. I vincitori sono inquadrati con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

4. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del prezzo delle fascette a carico dei centri di imballaggio, già stabilito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 19 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 novembre 1971, a lire 12 per le fascette «extra» ed a lire 90 per ogni altro tipo. Ulteriori variazioni di prezzo che si rendessero necessarie saranno stabilite dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste secondo quanto previsto dalla legge 3 maggio 1971, n. 419.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e sulle regole tecniche per l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge 3 maggio 1971, n. 419, con riguardo ai rispettivi profili professionali. I vincitori sono inquadrati con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

4. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto al comma 5, sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419. Con la stessa decorrenza è altresì abrogato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 novembre 1971.

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge fissa con proprio decreto i modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura previsti dal regolamento CEE n. 2772/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 e del regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969. Entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i centri di imballaggio autorizzati a norma dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, provvedono a propria cura e spese alla predisposizione e stampa delle fascette e dei dispositivi di etichettatura.

6. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante la corresponsione da parte dei centri di imballaggio delle uova autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una quota annuale proporzionata alla capacità lavorativa dei centri stessi, del seguente importo:

- a) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera fino a 8.000 uova  
lire 70.000;
- b) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 8.000 a 80.000 uova  
lire 300.000;
- c) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 80.000 a 160.000 uova  
lire 800.000;

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

d) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 160.000 a 240.000 uova  
lire 1.000.000;

e) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera superiore alle 240.000 uova  
lire 1.300.000.

7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvede ad adeguare le quote annuali fissate dal comma 6 in relazione all'eventuale incremento degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.

**Soppresso.**

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.